Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti invocano quattro motivi che sono sostanzialmente identici o simili a quelli fatti valere nella causa T-444/20, Société générale e a./CRU.

Ricorso proposto l'8 luglio 2020 — BPCE e a. / CRU (Causa T-448/20)

(2020/C 304/20)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: BPCE (Parigi, Francia) e altre 44 ricorrenti (rappresentanti: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi e M. Dalon, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- in forza dell'articolo 263 TFUE, annullare la decisione n. SRB/ES/2020/24, relativa al calcolo dei contributi ex ante 2020 al FRU, nella parte riguardante le ricorrenti;
- in forza dell'articolo 277 TFUE, dichiarare inapplicabili le seguenti disposizioni del regolamento MRU, del regolamento di esecuzione e del regolamento delegato:
 - gli articoli 69, paragrafi 1 e 2, 70, paragrafo 1, e 70, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento MRU;
 - gli articoli 4, paragrafo 2, 6 e 7 nonché l'allegato I del regolamento delegato;
 - l'articolo 4 del regolamento di esecuzione;
- condannare il convenuto alla totalità delle spese

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti invocano quattro motivi che sono sostanzialmente identici o simili a quelli fatti valere nella causa T-444/20, Société générale e a./CRU.

Ricorso proposto l'8 luglio 2020 — Banque postale / CRU (Causa T-449/20)

(2020/C 304/21)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: La Banque postale (Parigi, Francia) (rappresentanti: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi e M. Dalon, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- in forza dell'articolo 263 TFUE, annullare la decisione n. SRB/ES/2020/24, relativa al calcolo dei contributi ex ante 2020 al FRU, nella parte riguardante la ricorrente;
- in forza dell'articolo 277 TFUE, dichiarare inapplicabili le seguenti disposizioni del regolamento MRU, del regolamento di esecuzione e del regolamento delegato:
 - gli articoli 69, paragrafi 1 e 2, 70, paragrafo 1, e 70, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento MRU;
 - gli articoli 4, paragrafo 2, 6 e 7 nonché l'allegato I del regolamento delegato;
 - l'articolo 4 del regolamento di esecuzione;
- condannare il convenuto alla totalità delle spese

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente invoca quattro motivi che sono sostanzialmente identici o simili a quelli fatti valere nella causa T-444/20, Société générale e a./CRU.

Ricorso proposto il 14 luglio 2020 — Roxtec / EUIPO — Wallmax (Raffigurazione di cerchi neri posti sopra un quadrato arancione)

(Causa T-455/20)

(2020/C 304/22)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Roxtec AB (Karlskrona, Svezia) (rappresentanti: J. Olsson e J. Adamsson, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Wallmax Srl (Milano, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: Marchio dell'Unione europea figurativo (Raffigurazione di cerchi neri posti sopra un quadrato arancione) — Marchio dell'Unione europea n. 14 784 375

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Procedimento di cancellazione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 20 aprile 2020 nel procedimento R 2385/2018-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.